

## SCHEDA INFORMATIVA ASTA SEPOLTURE PRIVATE

### CIMITERO DI TRESPIANO

#### LOTTO 1 – SEPOLCRETO BORGOGELLI

##### Breve descrizione del manufatto

Il sepolcreto è collocato nella zona denominata “SEZIONE LEVANTE SUL VIALE”. Appena varcato il cancello d’ingresso, percorrendo il viale principale del cimitero, si trova nel terzo blocco di sepolture private a destra del viale.

E’ caratterizzato da decorazioni/cornici in marmo bianco in stile Neoclassico, ormai completamente scollegate al monumento. Posta a chiusura del sepolcro si trova una imponente lastra di granito grigio con affisse scritte e decorazioni in stile religioso.

L’interno è costituito da una sola fossa lunga 190 cm, larga 75 cm e profonda 120 cm. Le murature in elevazione che delimitano l’interno della fossa sono costituite da laterizio portante. Le dimensioni esterne del sepolcreto, rilevate sul posto, sono di circa 115 x 205 cm, per una superficie di circa mq 2,38. La sepoltura è circondata su tutti i lati da un cordonato di marmo bianco lungo 325 cm e largo 185 cm.

Viste le esigue dimensioni della fossa sepolcrale, di tipologia a pozzo, si suppone che il manufatto sia strutturato per l’accoglienza esclusivamente di resti ossei e ceneri, fatta salva la possibilità di accogliere feretri a seguito di verifica della possibilità di effettuare modifiche strutturali dello spazio ipogeo presso gli enti preposti.

L’ingombro del terreno su cui ricade il manufatto è di circa mq. 8,15.


Si rimanda comunque per i dettagli e gli accessori che sono presenti al suo interno alla documentazione fotografica redatta dalla quale si evince il pessimo stato di conservazione e il grave deterioramento dell’intera struttura sia esterna che interna.

Le indagini storiche, urbanistiche ed edilizie, effettuate presso l’Archivio Storico, presso la direzione Urbanistica del comune di Firenze e presso l’archivio dei Servizi Cimiteriali, hanno permesso di rintracciare la concessione d’uso di lotto di terreno al fine di costruirvi un sepolcreto di famiglia, datata 13 febbraio 1914, ma non il progetto originario per cui non si hanno certezze sulle modalità costruttive.

Con Determina Dirigenziale n. 11779 del 24/11/2014 è stata dichiarata la decadenza della concessione cimiteriale (ex art. 43 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria) e la riacquisizione del manufatto e della relativa area di insistenza al patrimonio comunale.

La stima viene eseguita nel presupposto che il bene sia conforme e pertanto alienabile.

Documentazione fotografica













## **Prescrizioni per il restauro conservativo**

Al concessionario è fatto obbligo di eseguire opere di restauro e manutenzione dell'immobile e curarne il decoro. Il concessionario dovrà presentare progetto di restauro alla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.42/2004 e s.s.m.m.i.i..

Il progetto di restauro dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni, di cui al **provvedimento prot. n. 12252 del 31/10/2024** del Ministero della cultura - Segretario Regionale per la Toscana – Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, di seguito riportate:

1. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sulle unità immobiliari è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Sia fatta salva la valutazione di compatibilità delle trasformazioni inerenti le strutture sulla base di un adeguato progetto di intervento e nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio di idonea autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004;
2. In relazione alle condizioni di fruizione pubblica delle unità immobiliari, si prende atto che non intervengono modifiche alla situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
3. Le unità immobiliari non dovranno comunque essere destinati ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla loro conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico dei beni medesimi. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica degli immobili, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..